DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 8/2008

del 1º febbraio 2008

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 156/2007 del 7 dicembre 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/597/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/639/CE della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante un formato comune per la comunicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 12y (Decisione 2007/395/CE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

«12z. **32007 D 0597**: Decisione 2007/597/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 230 dell'1.9.2007, pag. 18).

12za. **32007 D 0639**: Decisione 2007/639/CE della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante un formato comune per la comunicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 39).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/597/CE e 2007/639/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo ([*]).

([1]) GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 18.
([2]) GU L 230 dell'1.9.2007, pag. 18.
([3]) GU L 258 del 4.10.2007, pag. 39.
([*]) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER